

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1644)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1974

Modifica alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della campagna elettorale per il *referendum* popolare relativo all'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, conclusasi con la votazione del 12-13 maggio 1974, qualificatissimi esponenti politici dei partiti divorzisti hanno dovuto ammettere alcune lacune contenute nella legge Baslini-Fortuna ed hanno

dichiarato la loro disponibilità per una modifica migliorativa di tale legge.

Nel rispetto della volontà della maggioranza degli elettori che hanno votato « No » all'abrogazione della legge n. 898, riteniamo doveroso e valido, da un punto di vista etico e sociale, proporre le seguenti modifiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, i coniugi continuano ad avere l'assistenza mu-

tualistica, di cui rispettivamente fruivano in virtù del vincolo matrimoniale, fino a quando di tale assistenza non avranno diritto per altro titolo.

Art. 2.

Dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, competente per territorio a norma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, su istanza di parte o del pubblico ministero, quando ricorrano giusti motivi, può disporre in ogni tempo la modificazione dei provvedimenti relativi agli obblighi patrimoniali disposti ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 di detta legge.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti in Camera di Consiglio, assunte informazioni e sentite le parti e il pubblico ministero.

Art. 3.

Dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dei minorenni del luogo che è la sede principale degli affari ed interessi del minore, su istanza di parte o del pubblico ministero, quando ricorrano giusti motivi, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli o di quelle relative alla misura o alla modalità dei contributi da corrispondere ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti in Camera di Consiglio, assunte informazioni e sentiti i genitori e il Pubblico ministero.

In caso di urgente necessità, il Giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore riferendone al Pubblico ministero.